



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 aprile 2010 (09.04)
(OR. en)**

8315/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0070 (NLE)**

FISC 30

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	6 aprile 2010
Oggetto:	Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)111 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.4.2010
COM(2010)111 definitivo

2010/0070 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare alcune forme di evasione o di elusione fiscale.

Con lettere protocollate dal Segretariato generale della Commissione, rispettivamente il 15 ottobre e il 18 novembre 2009, la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 5 della direttiva IVA. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 25 febbraio 2010, delle richieste presentate da questi due Stati. Con lettera del 2 marzo la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

Contesto generale

Per facilitare il trasporto stradale fra i loro territori e il transito attraverso di essi, la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo hanno deciso di stipulare un accordo inteso a collegare la strada statale tedesca B 419 con la strada statale lussemburghese N1 tra Wellen e Grevenmacher e a tale scopo a rinnovare, dal lato tedesco e da quello lussemburghese, un ponte di confine esistente sulla Mosella. Questo ponte di confine si estende dal territorio della Repubblica federale di Germania al territorio esclusivo del Granducato di Lussemburgo passando sopra la Mosella, che attraversa il territorio a gestione congiunta (condominio).

Secondo l'accordo, il cantiere del ponte di confine e il ponte stesso sarebbero considerati territorio del Granducato di Lussemburgo ai fini dell'IVA per quanto riguarda la fornitura di beni e la prestazione di servizi nonché gli acquisti intracomunitari di beni destinati al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte.

In base alle disposizioni vigenti, il principio di territorialità di cui all'articolo 5 della direttiva IVA comporterebbe l'imposizione dell'IVA tedesca sul rinnovo e sulla manutenzione effettuati in Germania. Analogamente, il rinnovo e la manutenzione eseguiti sul territorio lussemburghese sarebbero soggetti all'IVA del Lussemburgo. Qualora si applicassero le disposizioni vigenti, il luogo preciso delle operazioni imponibili dovrebbe essere stabilito in funzione del territorio in cui è stata eseguita ciascuna parte dei lavori. Inoltre, i lavori eseguiti nell'ambito del territorio a gestione congiunta non potrebbero essere tassati unilateralmente.

La Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo ritengono che l'applicazione delle disposizioni ordinarie creerebbe complicazioni fiscali per le imprese incaricate dei lavori in questione e che le disposizioni fiscali previste dall'accordo siano giustificate in quanto dirette a semplificare gli obblighi fiscali delle imprese. La Commissione

riconosce che in questi casi una tassazione uniforme dei lavori di rinnovamento e di manutenzione rappresenta una semplificazione grazie alla quale per le imprese interessate applicare le norme fiscali sarà più facile di quanto non lo sarebbe se venissero seguite le disposizioni ordinarie.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il Consiglio ha più volte autorizzato gli Stati membri a derogare al principio della territorialità per progetti in zone di frontiera.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

La proposta di decisione mira a semplificare la procedura di applicazione dell'IVA al rinnovamento e alla manutenzione di un ponte di confine ed ha pertanto un potenziale impatto economico positivo.

L'impatto sarà comunque ridotto, visto il limitato campo d'applicazione della deroga.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione per la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo a derogare alle disposizioni concernenti l'applicazione territoriale dell'IVA per il rinnovamento e la manutenzione di un ponte di confine tra i due paesi.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

In conformità all'articolo 395 della direttiva IVA, uno Stato membro che intende introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio sotto forma di una decisione del Consiglio. Pertanto la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

La decisione riguarda un'autorizzazione da concedere agli Stati membri su loro richiesta e non impone obblighi agli Stati membri.

Tenuto conto del campo di applicazione estremamente limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Inoltre, una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate dal Segretariato generale della Commissione, rispettivamente il 15 ottobre e il 18 novembre 2009, la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per il rinnovamento e la manutenzione di un ponte di confine.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 25 febbraio 2010, delle richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania e dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera del 2 marzo 2010 la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.
- (3) Scopo della misura è considerare interamente situati sul territorio del Granducato di Lussemburgo, in conformità a un accordo tra i due paesi, un ponte di confine sulla Mosella e il relativo cantiere ai fini della fornitura di beni, della prestazione di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni destinati al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte stesso.
- (4) In assenza di una misura speciale, sarebbe necessario stabilire se il luogo di imposizione sia la Repubblica federale di Germania o il Granducato di Lussemburgo. I lavori eseguiti sul ponte di confine in territorio tedesco sarebbero soggetti all'imposta sul valore aggiunto della Germania, mentre quelli eseguiti nel Granducato di Lussemburgo sarebbero soggetti all'imposta sul valore aggiunto lussemburghese. Il

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

ponte attraversa inoltre un territorio a gestione congiunta (condominio) e i lavori effettuati in tale zona non potrebbero essere attribuiti esclusivamente al territorio di uno dei due Stati membri per la determinazione di un singolo luogo di fornitura o di prestazione.

- (5) La misura è quindi intesa a semplificare la procedura di applicazione dell'imposta sul rinnovamento e sulla manutenzione del ponte in oggetto.
- (6) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE DI ESECUZIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo sono autorizzati a considerare che il ponte di confine sul fiume Mosella, che collega la strada statale tedesca B 419 con la strada statale N1 del Lussemburgo tra Wellen e Grevenmacher, e il relativo cantiere siano interamente situati sul territorio del Granducato di Lussemburgo ai fini delle forniture di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni destinati al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo sono destinatari della presente decisione di esecuzione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*